

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER MICROSCOPIA -  
PROGETTO "NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER" - COD. CN00000033, CUP:  
F83C22000730006, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE  
4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.4 "POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA  
E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING  
TECHNOLOGIES"**

**CIG: B82E8C80E0**

**CUP: F83C22000730006**

**RDO MEPA N. 5599736/2025**

**TRA**

l'**Università degli Studi Roma Tre** (di seguito denominata anche "Università" o "Stazione appaltante"), con sede in Roma, via Ostiense, 133, 00154, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Ateneo, dal Direttore Generale *pro-tempore*, arch. Alberto Attanasio, nato [REDACTED] e domiciliato, per la carica, ove sopra;

**E**

la **CARLO ERBA Reagents s.r.l.** (di seguito Appaltatore), C.F. – P.Iva 01802940484, con sede in Via Merendi, 22, 20007 Cornaredo (MI), legalmente rappresentata da Angelo Fracassi, nato [REDACTED] P, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Appaltatore, che interviene nel presente contratto in qualità di Presidente del C.d.A.;

**PREMESSO**

- che, con nota prot. n. 82530 del 18.7.2025, il Dipartimento di Scienze ha rilevato la necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di strumentazione per microscopia, in relazione all'attuazione del Progetto – "National Biodiversity Future

Center” (NBFC). - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies, a favore della CARLO ERBA Reagents s.r.l., con sede in Via Merendi, 22, 20007 Cornaredo (MI), C.F. – P.Iva 01802940484;

- che il valore stimato dell’appalto ammonta a euro 3.482,90 oltre IVA di legge;
- che in data 3.9.2025 è stata inviata alla CARLO ERBA Reagents s.r.l., la Richiesta di Offerta n. 5599736, prot. n. 98542, attraverso la piattaforma del Mercato elettronico della PA gestito da Consip S.p.a. (di seguito anche MePA);
- che la CARLO ERBA Reagents s.r.l. ha presentato la propria offerta, nei tempi prescritti, per un importo di euro 3.482,9 oltre IVA di legge e la documentazione a corredo, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 101592 del 9.9.2025;
- che, con verbale prot. n. 101685 del 9.9.2025, il Responsabile unico del progetto, dott. Marco La Rocca, ha accertato la congruità dell’offerta presentata e la coerenza della stessa all’attuazione del progetto PNRR indicato in premessa;
- che, ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D.lgs. 36/2023, di seguito anche Codice, *“Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”*, e, pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sulla base dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in relazione al possesso dei requisiti prescritti;
- che, con Decreto dirigenziale prot. n. 103401 del 12.9.2025, è stato disposto l’affidamento diretto della fornitura di strumentazione per microscopia, finalizzata

all'attuazione del Progetto "*National Biodiversity Future Center*" - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune *Key Enabling Technologies*", a favore della CARLO ERBA Reagents s.r.l., per l'importo di euro 3.482,9 oltre IVA di legge; - che il Responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il dott. Marco La Rocca.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, unitamente ai seguenti documenti: Condizioni generali di contratto relativi all'iniziativa della piattaforma MePA, per quanto non diversamente disciplinato.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

L'Università affida alla CARLO ERBA Reagents s.r.l., che accetta, l'appalto della fornitura di strumentazione per microscopia, in relazione all'attuazione del Progetto "*National Biodiversity Future Center*" - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune *Key Enabling Technologies*", come specificato nell'offerta n. 2125501727

Nello specifico, la fornitura richiesta comprende:

- uno Zoom Stereo Microscope SMZ-171-TLED;
- un Adapter C-Mount 0,5x; - una Moticam 1080N;

- un Microscope BA310 LED trinocular;

in quanto necessarie per una corretta identificazione e caratterizzazione ad elevata scala di dettaglio della microfauna acquatica ai fini delle ricerche previste nell'ambito del progetto PNRR - National Biodiversity Future Center (NBFC) CUP: F83C22000730006.

### **ART. 3 – TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La fornitura dovrà essere consegnata entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto presso il Lab. 2.7 del Dipartimento di Scienze sito in Viale Guglielmo Marconi, 446, Roma.

La fornitura comprende ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna, all'interno della sede e ogni attività strumentale che risulti necessaria al completamento della stessa e al corretto funzionamento del sistema, nonché la messa in sicurezza secondo normativa vigente.

### **ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo del corrispettivo contrattuale dell'appalto ammonta ad euro 3.482,9 oltre IVA di legge.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi per lo svolgimento dell'appalto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte definite dalla documentazione sopra indicata.

### **ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo contrattuale sarà fatturato previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile unico del progetto e autorizzazione all'emissione della fattura.

Le fatture, intestate all'Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 133 – 00154, Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04400441004, dovranno riportare il riferimento al contratto stipulato, l'oggetto della fornitura, il C.I.G, il CUP, il Codice Univoco: 6G6L4L – Area Contratti e il codice IBAN beneficiario del pagamento e, altresì, i seguenti riferimenti *Progetto “National Biodiversity Future Center” - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies.*

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, subordinatamente all'acquisizione, da parte dell'Università, della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti previdenziali.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento della fattura entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato ai sensi della l. 136/20210.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CLAUSOLA RISOLUTIVA**

##### **ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati sul conto corrente “dedicato”, indicato nella nota prot. n. 101592 del 9.9.2025.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Non essendo stato dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 14 del presente Contratto.

#### **ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA**

In considerazione dell'importo stimato, nonché delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali della ditta, il Dipartimento di Scienze ritiene congruo avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del Codice.

#### **ART. 10 – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI – CLAUSOLA**

##### **RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere

successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto.

#### **ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – CLAUSOLA**

##### **RISOLUTIVA ESPRESSA**

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si rimanda integralmente alle norme di legge.

Si specifica, inoltre, in relazione all'affidamento della fornitura di che trattasi, finanziati con fondi PNRR, che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili e, in particolare, agli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, volti ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici, incluso il non arrecare un danno significativo all'ambiente cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.6.2020, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e

digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

L'operatore economico si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura riconoscendo alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

**ART. 12 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – CLAUSOLA RISOLUTIVA  
ESPRESSA**

L'esecuzione del contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'osservanza della normativa in materia di tutela della riservatezza, di salvaguardia dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, di ogni altra normativa cui le Specifiche tecniche facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "*Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità*" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre*", consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente link:

[Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre](#)

che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti

dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto.

### **ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura riconoscendo alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

In ordine agli adempimenti inerenti alla normativa di cui all'art. 47 della L. 108/2021 (PNRR/PNC), a fronte di eventuali inadempienze rilevate, l'Università provvederà a notificare all'operatore economico l'accertamento delle stesse e all'applicazione della penalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

A fronte del mancato rispetto degli obblighi assunti, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini di esecuzione della fornitura, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'operatore economico, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L'Università si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 20% dell'ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno, salvo il risarcimento per maggiori danni.

#### **ART. 14 – RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi di inadempimento per le ipotesi previste agli artt. 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto.

Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante di diritto allorché l'Università notifichi all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola contrattuale salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Questa stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 52 del Codice, se, in conseguenza della verifica delle dichiarazioni rese, non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati; in tal caso ai sensi dell'articolo citato, l'Amministrazione precederà alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente contratto, si richiama quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.

#### **ART. 15 – RECESSO**

L'Università può recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del Codice, dandone preavviso alla controparte a mezzo PEC, da inoltrarsi almeno venti giorni prima della data di recesso.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso

all'arbitrato.

#### **ART. 17 – NORME SOPRAVVENUTE**

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

#### **ART. 18 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Ogni comunicazione tra le Parti connessa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente conosciuta da parte del destinatario ove indirizzata ai seguenti recapiti di Posta Elettronica Certificata:

se all'Appaltatore: [gare.carloerbareagents@pec.it](mailto:gare.carloerbareagents@pec.it)

se all'Università: [contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it](mailto:contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it)

oppure ad ogni eventuale diverso indirizzo tempestivamente comunicato in conformità a quanto sopra; in mancanza di tempestivo avviso, le comunicazioni saranno considerate validamente rese agli indirizzi indicati nel presente articolo.

#### **ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore è consapevole che l'Università provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/> nella sezione "Informativa per i fornitori ed enti".

#### **ART. 20 – SPESE**

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Tutti i corrispettivi previsti dal contratto sono da considerarsi al

netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

Il Direttore Generale



Alberto Attanasio  
19.09.2025  
09:23:07  
GMT+02:00

arch. Alberto Attanasio

**Per la CARLO ERBA Reagents s.r.l.**

Il Presidente del C.d.A

Firmato digitalmente da:

ANGELO FRACASSI

Sig. Angelo Fracassi

Data: 25/09/2025 11:35:25

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile le clausole contenute negli articoli 4 ("Corrispettivo del contratto), 5 ("Fatturazione e pagamento del corrispettivo"), 6 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa"), 7 ("Divieto di cessione del contratto – Clausola risolutiva espressa"), 8 ("Divieto di subappalto - Clausola risolutiva espressa"), 10 ("Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni – Clausola risolutiva espressa"), 11 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore – Clausola risolutiva espressa"), 12 ("Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa"), 13 ("Inadempimenti e penali - Clausola risolutiva espressa"), 14 ("Risoluzione e clausole risolutive espresse"), 15 ("Recesso") del presente Contratto.

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

Il Direttore Generale



Alberto Attanasio  
19.09.2025 09:23:07  
GMT+02:00

arch. Alberto Attanasio

**Per la CARLO ERBA Reagents s.r.l.**

Il Presidente del C.d.A

Sig. Angelo Fracassi

Firmato digitalmente da:  
**ANGELO FRACASSI**  
Data: 25/09/2025 11:35:25